

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689



Sent
19381/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - Sezione IV Civile

Il Giudice di Pace di Roma ,
assegnata alla IV Sezione Civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Roma, pronuncia la seguente

SENTENZA definitiva a verbale dell'udienza del 12.6.2014

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 48669 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2012 dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Roma

PROMOSSA DA

residente a Roma in Via , elettivamente
domiciliato in Roma in Via Val Varaita n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Dalila Loiacono che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura
in calce al ricorso - ricorrente -

E CONTRO

ROMA CAPITALE

in persona del Sindaco p.t., con sede in Roma in Piazza del Campidoglio
n. 1 ed elettivamente domiciliata presso la casa Comunale- Avvocatura
Comunale in Roma in Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e

difesa dal Funzionario delegato Riccardo Tarantoli giusta delega in
copia in atti - resistente-

E CONTRO

EQUITALIA SUD s.p.a.

In persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma in Viale di
Tor Marancia n.4 - resistente non costituita -

**Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 097 2011 02277550
33**

Conclusioni: come da scritti e da verbale di causa.

FATTO

Con ricorso depositato nei termini di legge in data 25/6/2012 il
 proponeva opposizione avverso la cartella di
pagamento in epigrafe indicata con la quale visti i verbali sottesi
n.13080779485 del 03.05.08 e n. 13080827731 del 10.05.08 elevati per
violazione al C.d.S., veniva ingiunto di pagare la somma di complessivi
E. 368,85 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria
di spese ed onorari eccependo l'omessa notifica dei verbali e la nullità
della cartella per mancanza della data del timbro postale e per mancanza
di requisiti essenziali, la mancata notifica dell'avviso bonario e
l'illegittimità delle maggiorazioni .

Il Giudice di Pace sussistendone le ragioni di cui all'art. 5 commi 1 e 2
del D.Lgs.01.09.2011 n. 150 accogliendone la richiesta disponeva la
sospensione e visti gli artt. 204 e 205 C.d.S. e l'art. 415 comma 2 c.p.c.,
fissava l'udienza di comparizione, ordinando all'Amministrazione
opposta di depositare in Cancelleria copia degli atti relativi

all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.

Il ricorso e il decreto venivano, quindi, notificati alle parti.

Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio in data 06.12.2013 mediante deposito di comparsa di costituzione in cui si chiedeva di decidere in conformità alle risultanze istruttorie. Non si costituiva l'Equitalia Sud s.p.a.

Istruito documentalmente il procedimento ed effettuata la discussione all'udienza del dì 12.6.2014 il Giudice di Pace mediante lettura emetteva sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene di accogliere la domanda proposta dal ricorrente. Parte ricorrente ha addotto anche a motivo di ricorso la mancata notifica dei verbali sottesi all'impugnata cartella di pagamento.

Nella fattispecie de qua risulta dalle relate di notifica depositate da Roma Capitale dei verbali n. 13080779485 del 03.05.08 e n. 13080827731 del 10.05.08 elevati per violazione al C.d.S che entrambe le notifiche sono nulle in quanto risultano avvenute ex art. 140 c.p.c. ma non risulta adempiuto per ogni notifica l'ulteriore adempimento quale la comunicazione dell'eseguita affissione che deve essere comunicata al destinatario tramite raccomandata, comunicazione che perfeziona la notifica e che deve avvenire a pena di nullità, così come statuisce l'interpretazione giurisprudenziale in materia: Cass. n. 20104 del 17.10.05. .

Essendo la notifica nulla nei riguardi del destinatario vi è il mancato acquisto dei verbali dell'efficacia di titoli esecutivi con nullità degli atti di riscossione, nella specie la cartella esattoriale impugnata.

Per quanto esposto si è accolta la domanda, si dichiara la nullità della cartella impugnata annullando il pagamento ingiunto di Euro 368,85 condannandosi, per la soccombenza, Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio o liquidate come in dispositivo, compensandosi le spese di giudizio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. per giusti motivi quali la non opposizione in giudizio ed il fatto che l'onere del deposito delle relate è posto a carico esclusivo dell'ente impositore.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, IV sez. civile,

definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N.R.G. 48669 dell'anno 2012 tra le parti in epigrafe emarginate, ritenuta e dichiarata la competenza a decidere, così provvede:

- in accoglimento della domanda come proposta da dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 097 2011 02277550 33 annullando l'importo richiesto in pagamento al ricorrente di complessivi E. 368,85 ;

- condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in E. 300,00 per compensi professionali e spese oltre IVA e C.A. e compensa le spese di lite nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.

Così deciso in Roma, 12.6.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, n. 10.7.14
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Genoveffa Riccardi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GR" or similar initials.